REGOLAMENTO (CEE) N. 2005/75 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1223/74 per quanto concerne la durata di validità dei titoli di esportazione per determinate categorie di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1223/74 della Commissione, del 15 maggio 1974, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità dei titoli di esportazione nei settori dei cereali e del riso (3), la durata di validità di detti titoli è di 90 giorni per il frumento tenero, l'orzo e il granturco; che tale durata è stata fissata tenendo conto di una situazione più equilibrata sul mercato mondiale e dell'esistenza nella Comunità di notevoli disponibilità all'esportazione;

considerando che il mercato mondiale è attualmente caratterizzato da forti fluttuazioni dei prezzi; che lo sviluppo di tale mercato sarà influenzato in particolare dalle prospettive di raccolta e dalle necessità effettive di cereali dei diversi paesi importatori; che attualmente non è possibile stabilire previsioni precise; che l'evoluzione futura dei prezzi rimane pertanto incerta;

considerando che, nella situazione sopra descritta, è necessario prevedere per determinati prodotti di base misure che permettano di evitare, nell'ordine delle possibilità, che l'attuale situazione del mercato mondiale rechi pregiudizio al mercato della Comunità; che a tal fine è opportuno limitare a 30 giorni la durata di validità dei titoli di esportazione per il frumento tenero, l'orzo e il granturco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1223/74, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2637/70, i titoli di esportazione sono validi a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75:

— per un periodo di 30 giorni per il frumento tenero e il frumento segalato, il granturco e l'orzo appartenenti rispettivamente alle sottovoci 10.01 A e 10.05 B ed alla voce 10.03 della tariffa doganale comune,

— per un periodo di 90 giorni per gli altri prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, sopra citati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.
(3) GU n. L 133 del 16. 5. 1975, pag. 22.